

	DESTINATARI: TUTTI CLIENTI	
	Circolare n. 18/2009	
DATA: 28/09/09 Oggetto: Nota MIT del 24/09/09: equipollenza FIR-Scheda di trasporto.	ARGOMENTO	REDATTO DA
	AMBIENTE: RIFIUTI	<u>Abruzzo Ecologia</u>

Con **Nota del 24 settembre 2009** indirizzata al Ministero dell'Ambiente, e p.c. al Ministero dell'Interno, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, fa finalmente luce circa l'**equipollenza del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) rispetto alla scheda di trasporto**, introdotta con il Decreto Interministeriale del 30/06/2009 n.554 (GU n.153 del 4 luglio 2009).

Una precedente **Circolare del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 17 luglio 2009**, al punto 2.3, ha fornito una regola di comportamento da adottare in modo uniforme dagli operatori interessati. Difatti, richiamando in premessa la prescrizione sancita dall'art.7-bis del D.Lgs. n.286/05 (e ribadita dal comma 2 dell'art.1 del D.M. 30/06/09) ha suggerito che *"nel caso in cui il documento equipollente non contenga le informazioni richiamate dovrà essere integrato prima dell'inizio del trasporto. Ove invece non sia possibile perché il contenuto del documento non è modificabile in virtù di espresse previsioni normative e fiscali, il documento dovrà essere accompagnato dalla scheda di trasporto, che potrà contenere le sole indicazioni mancanti"*.

Per quanto riguarda il caso specifico del FIR (che presenta un modello preciso stabilito dal DM del 01/04/98 n. 145) la suddetta Nota Ministeriale del 24/09/09 ha espresso l'avviso che lo stesso possa essere *"considerato documentazione equipollente rispetto alla scheda di trasporto, salvo alcune precisazioni che riguardano unicamente la figura del produttore/detentore (indicato nel formulario) rispetto alle figure del committente, del caricatore e del proprietario della merce (richieste nella scheda di trasporto)"*.

Scrivendo il Ministero: *"Ai fini dell'accertamento delle responsabilità concorrenti dei soggetti della filiera del trasporto di cui al D.Lgs. 286/05, qualora non altrimenti indicato con apposita dichiarazione sottoscritta dal produttore/detentore, e nel caso in cui non venga redatta apposita scheda di trasporto, la figura del produttore/detentore coincide con le figure del committente, del caricatore e del proprietario della merce. In tal senso si provvede a diramare istruzioni agli organi di controllo operanti sul territorio"*.

A riguardo si riportano le definizioni fornite dal D.Lgs 286/2005 (per completezza si vd. la ns. Circolare Wise n.16 del 07/09/09):

- **committente**: "l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale e' stipulato il contratto di trasporto con il vettore";
- **caricatore**: "l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto";
- **proprietario della merce**: "l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore".

Pertanto si può concludere riassumendo che la scheda di trasporto può essere sostituita in toto dal FIR in quanto si parte dall'assunto che il produttore/detentore riportato sul formulario coincida con il committente, caricatore e proprietario previsto dalla scheda. Nel caso in cui il committente o caricatore sia soggetto diverso dal produttore/detentore è possibile richiamarlo nel campo annotazioni del FIR. Caso tipico è quello in cui il committente è l'intermediario.

Ulteriori approfondimenti sulla scheda trasporto sono reperibili sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti al seguente link:

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&f=cl&id_cat_org=30&id=654.